



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Dall'Europa una conferma sul trattamento dei dipendenti in caso di cessione di Studi professionali individuali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Vuoi cedere il tuo studio professionale?



Cedi il tuo studio professionale e realizza il TFR di fine carriera

SCOPRI DI PIÙ →

In un precedente contributo avevo analizzato la tematica del subentro, da parte del cessionario, nei rapporti con i dipendenti del cedente, nell'ambito delle operazioni di m&a di attività professionali (<https://mpopartners.com/articoli/trasferimento-studio-subentro-rapporti-lavoro/>), soffermandomi, in particolare, sull'analisi della disciplina relativa al **trattamento dei dipendenti in caso di trasferimento d'azienda**, applicabile in tutti i casi in cui l'operazione di cessione-acquisizione non si perfeziona mediante una compravendita di quote (di studio associato, di s.t.p. o di società di servizi).

Proprio di recente, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, con la **sent. n. 583/21 del 16/11/2023** ha confermato che “*l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio*”.

Ai fini del diritto dell'Unione, quindi, **le attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate**, se anche comportano di frequente, negli ordinamenti giuridici nazionali, l'obbligo per i professionisti che le compiono di perseguire (anche) un obiettivo di interesse generale, sono comunque **pienamente qualificabili come “attività economiche”** (anche se svolte da soggetti che ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali, quali i **notai**).

Infatti, “*la nozione di “attività economica” comprende qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato.*”



Un altro spunto interessante è offerto dalla **nozione di “trasferimento”**, ormai da considerarsi consolidata: *“Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un “trasferimento” ai sensi di tale direttiva consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità, il che si desume, in particolare, dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, S.C., C-675/21, EU:C:2023:108, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata).”*

Al riguardo la Corte ha addirittura precisato che può sussistere un “trasferimento” **anche in assenza di un legame contrattuale tra cedente e cessionario**: infatti *“l’ambito di applicazione di tale direttiva si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa.”*

La Corte di Giustizia ha pertanto confermato quanto già sostenuto nel mio precedente contributo e, cioè, che, operazioni di m&a di attività professionali, **la disciplina del trasferimento d’azienda si applica anche nel caso in cui la parte cedente sia un professionista-persona fisica, in forza dell’espresso rinvio di cui all’art. 2238 c.c.**

Anche nella fattispecie della cessione-acquisizione di uno Studio professionale individuale, pertanto, trova applicazione l'**art. 2112 c.c.**, ai sensi del quale...

[Continua a leggere qui](#)